



Comunicato Ufficiale
N. 161

Del
28 gennaio 2020

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 24-25-26 gennaio 2020 - Seconda giornata ritorno

Brescia-Milan 0-1
Fiorentina-Genoa 0-0
Hellas Verona-Lecce 3-0
Internazionale-Cagliari 1-1
Napoli-Juventus 2-1
Parma-Udinese 2-0
Roma-Lazio 1-1
Sampdoria-Sassuolo 0-0
Spal-Bologna 1-3
Torino-Atalanta 0-7

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 54**

SERIE A TIM

Gare del 24-25-26 gennaio 2020 - Seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

161/400

Gara Soc. BRESCIA – Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.50 del 25 gennaio 2020) in merito alla condotta del calciatore **Conti Andrea** (Soc. **Milan**) consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 43° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

non evincendosi dal labiale con sufficiente grado di certezza la natura blasfema dell'espressione proferita;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Conti Andrea** (Soc. **Milan**).

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna, Brescia, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi tesserati, al termine della gara, sul terreno di giuoco, creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara, che venivano circondati in

occasione delle proteste, perdurando tale clima fino al loro ingresso negli spogliatoi, nonché per aver impedito ai medesimi di eseguire il saluto finale del cd "terzo tempo"; e, inoltre, per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore di altra Società.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso del pre-partita, durante il riscaldamento e nel corso della gara, rivolto al Direttore di gara cori e grida insultanti.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **TORINO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, con estrema

platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERNI Tommaso (Internazionale): per avere, al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni dal contenuto intimidatorio.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DELL' ORCO Cristian (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IZZO Armando (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUKIC Sasa (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PELUSO Federico (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENNACER Ismael (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CACERES SILVA Jose Martin (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PETAGNA Andrea (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMIYASU Takehiro (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALOTI Mattia (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

IMMOBILE **Ciro** (Lazio)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BERNARDESCHI Federico (Juventus)
STURARO Stefano (Genoa)

SECONDA SANZIONE

GABBIADINI Manolo (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

DOS SANTOS AVEIRO Cristiano Ronaldo (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)
DE ROON Marten Elco (Atalanta)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

AMRABAT Sofyan (Hellas Verona)
CIONEK THIAGO Rangel (Spal)
PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)

SETTIMA SANZIONE

COLLEY Omar (Sampdoria)

SESTA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Internazionale)
BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus)

HATEBOER Hans (Atalanta)
HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)
KOLAROV Aleksandar (Roma)
LULIC Senad (Lazio)
NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CONTI Andrea (Milan)
DE LIGT Matthijs (Juventus)
DZEKO Edin (Roma)
FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)
RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)
SCHONE Lasse (Genoa)
SIRIGU Salvatore (Torino)
TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce)

TERZA SANZIONE

EKDAL Albin (Sampdoria)
EKONG William Paul (Udinese)
FAVILLI Andrea (Genoa)
HYSAJ Elseid (Napoli)
KJAER Simon Thorup (Milan)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
ORSOLINI Riccardo (Bologna)
RABIOT Adrien (Juventus)
VENUTI Lorenzo (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

DE VRIJ Stefan (Internazionale)
DEMME Diego (Napoli)
LAURINI Vincent Alain (Parma)
MANDRAGORA Rolando (Udinese)
SABELLI Stefano (Brescia)

PRIMA SANZIONE

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale)
PAZ Nehuen Mario (Bologna)
SKRABB Simon (Brescia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SCALABRELLI Cristiano (Spal): per avere, al 42° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale urlando un epiteto gravemente insultante nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

CARVALHO CAMPOS Nuno Alexandre (Roma)

MARAN Rolando (Cagliari)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

“ ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 GENNAIO 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Dal Pino